

# Amministrazione Provinciale di Rieti

---

*ASSESSORATO ALLA DIFESA DEL SUOLO*



SETTORE VII

DIFESA DEL SUOLO

*REGOLAMENTO per la gestione del*

*VINCOLO IDROGEOLOGICO*

Approvazione Delibera Consiglio Provinciale n. 160 del 20 giugno 2003

*IL DIRIGENTE*

*(Dott. Franco Fagiuolo)*

*L'ASSESSORE*

*(Dott. Mario Perilli)*

*IL PRESIDENTE*

*(Dott. Giosuè Calabrese)*

*Lo staff*

*Geol. Fabrizio Millesimi*

*Arch. Tonino Cicconetti*

*P.I. Sergio Clementi*

*Geom. Silvano Colonna*

*P. A. Nicolas Santori*

**SOMMARIO**

	<i>Pagine</i>
<b>Premessa</b>	3
Art. 1 - Ambito del Regolamento	4
Art. 2 - Perimetrazione delle aree soggette a vincolo idrogeologico	4
<b>TITOLO I</b>	
<b>INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE IN ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO</b>	5
Art. 3 - Riferimenti normativi in materia di uso del suolo	5
Art. 4 - Criteri di attuazione degli interventi	7
<b>TITOLO II</b>	
<b>TIPOLOGIA DELLE PROCEDURE</b>	9
<b>CAPO I</b>	
<b>PROCEDURA ART. 21 R.D. 1126/1926, Delibera G.R. 6215/96.</b>	9
Art. 5 - Definizione ed esemplificazioni . Tab. A “Tipologie degli interventi in zone boscate e non boscate”	9
Art. 6 - Documentazione a corredo dell’istanza per interventi in tab. A.	10
Art. 7 - Definizione ed esemplificazioni. Tab. B “Tipologie degli interventi in zone boscate”	11
Art. 8 - Documentazione a corredo dell’istanza per interventi in tab. B, art. 21 R.D. 1126/26.	12
<b>CAPO II</b>	
<b>PROCEDURA ART. 20 R.D. 1126/1926, Delibera G.R. 6215/96.</b>	14
Art. 9 - Definizione ed esemplificazioni. Tab. B “Tipologie degli interventi in zone non boscate”	14
Art. 10 - Documentazione a corredo dell’istanza per interventi in tab. B, art. 20 R.D. 1126/26.	15
Art. 11 - Definizione ed esemplificazioni. Tab. C “ Tipologie degli interventi in zone non boscate”	16
Art. 12 - Documentazione a corredo dell’istanza per interventi in tab. C, art. 20 R.D. 1126/26.	16
<b>CAPO III</b>	
<b>PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERE ESEGUITE SENZA TITOLO ED ALLE SANATORIE EDILIZIE</b>	18
Art. 13 - Sanatorie e condoni edilizi	18
<b>CAPO IV</b>	
<b>VARIANTI IN CORSO D’OPERA</b>	19
Art. 14 - Varianti in corso d’opera.	19
<b>CAPO V</b>	
<b>DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA CONFERENZA DI SERVIZI</b>	19

Art. 15 - Documentazione per acquisire parere in sede di conferenza di servizi.	19
<b>CAPO VI</b>	
<b>CRITERI PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE</b>	20
Art. 16 - Redazione della documentazione progettuale	20
<b>TITOLO III</b>	
<b>IL PROCEDIMENTO</b>	22
Art. 17 - Definizione del procedimento	22
Art. 18 - Inizio del procedimento	22
Art. 19 - Istruttoria	22
Art. 20 - Tempi del procedimento	23
Art. 21 - Termine del procedimento	24
Art. 22 - Validità del parere e comunicazioni.	25
Art. 23 - Rapporti con il Corpo Forestale dello Stato. Funzioni di vigilanza e controllo.	25
<b>TITOLO IV</b>	
<b>PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO</b>	26
Art. 24 - Intervento nel procedimento.	26
Art. 25 - Accesso ai documenti amministrativi.	26
Art. 26 - Norme transitorie.	26
Art. 27 - Definizione dei costi relativi al procedimento.	27
Art. 28 - Definizione dei costi interventi Enti Locali.	27
<b>ALLEGATI</b>	
1 - Modello di domanda tab. A e tab. B 21.	28-31
2 - Modello di domanda tab. B 20 e tab. C.	32-35
3 - Scheda notizie sezione 1-2-3.	36-39
4 - Modello di comunicazione di inizio lavori.	40
5 - Modello di comunicazione di fine lavori.	41

## **Premessa**

Negli anni seguenti la prima guerra mondiale, la materia di politica forestale e montana, era regolamentata da ben 51 provvedimenti legislativi. Quindi si rendeva necessario rivedere e riordinare tutta la materia, dando innanzitutto una impostazione che meglio definisse ed individuasse ciò che si intendeva tutelare e quindi tenere sotto vincolo.

Si arrivò così alla formulazione del R.D.L. 30.12.1923 n° 3267, tuttora in vigore, emanato su delega legislativa, dal titolo: "Riordinamento e riforma in materia di boschi e terreni montani". Il concetto innovativo del R.D.L. n° 3267 è chiaramente enunciato all'art. 1 che così recita: "Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7,8 e 9 (articoli che riguardano dissodamenti, cambiamenti di coltura ed esercizio del pascolo), possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque".

Il vincolo idrogeologico riguarda le aree da tutelare per motivi di difesa del suolo. La difesa del suolo dai dissesti si attua specialmente nelle aree collinari e montane, che costituiscono la maggior parte del territorio provinciale.

Lo scopo principale del Vincolo Idrogeologico è quello di preservare l'ambiente fisico e quindi di garantire che tutti gli interventi che vanno ad interagire con il territorio non compromettano la stabilità dello stesso, né inneschino fenomeni erosivi, ecc., con possibilità di danno pubblico.

Il Vincolo Idrogeologico in generale non preclude la possibilità di intervenire sul territorio.

Proprio per tale azione positiva in cui si pone la precipua funzione della normativa in materia di vincolo per scopi idrogeologici, appare di basilare importanza la documentazione che si chiede di allegare alle istanze, non solo per avere una descrizione puntuale dell'intervento, ma anche per avere parametri di valutazione precisi ed oggettivi circa l'inserimento dello stesso nel contesto vegetazionale ed idrogeologico dei luoghi. Una dettagliata documentazione dello stato reale per un intorno rappresentativo e una valutazione della possibile futura trasformazione che l'intervento stesso può determinare. Il tutto al fine di fornire le eventuali prescrizioni che consentano l'integrazione dell'opera nel territorio. Un territorio che deve rimanere integro e fruibile anche dopo l'azione dell'uomo.

Per la gestione del vincolo idrogeologico l'Amministrazione Provinciale di Rieti ha approvato il presente regolamento dove viene indicato il quadro normativo di riferimento, le procedure adottate e, per i vari tipi di intervento, la documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione in ambiti sottoposti a tutela.

## **Art. 1**

### **Ambito del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina il procedimento relativo allo svolgimento delle funzioni amministrative delegate ai sensi della Legge Regionale n. 4 e n. 5 del 5 marzo 1997 art. 17 comma 1 lett. H e Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 14, in materia di vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto legge 30 dicembre 1923 n. 3267, conosciuto come "Legge Forestale" ed al suo Regolamento di applicazione ed esecuzione R.D. 16 maggio 1926 n. 1126, conosciuto come "Regolamento Forestale".

In particolare le norme qui riportate si applicano a tutti gli interventi di trasformazione e gestione del territorio, così come definiti nella Delibera di G.R. 30 luglio 1996 n. 6215, la cui autorizzazione ad operare negli ambiti sottoposti a vincolo idrogeologico è rilasciata dalla Provincia, come da Delibera di G.R. 29 luglio 1998 n. 3888.

Gli interventi in ambiti sottoposti a vincolo idrogeologico devono essere progettati e realizzati in funzione della salvaguardia e della qualità dell'ambiente, senza alterare in modo irreversibile le funzioni biologiche dell'ecosistema in cui vengono inseriti ed arrecare il minimo danno possibile alle comunità vegetali ed animali presenti, rispettando allo stesso tempo i valori paesaggistici dell'ambiente (Deliberazione G.R. 28 maggio 1996 n. 4340).

## **Art. 2**

### **Perimetrazione delle aree soggette a vincolo idrogeologico**

Il vincolo idrogeologico è imposto dal R.D.L. 3267 del 1923 ed indicato e delimitato per ciascun Comune su tavole in scala 1:25.000.

Nelle aree sottoposte a vincolo qualunque trasformazione è subordinata ad autorizzazione.

## TITOLO I

### INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE IN ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO

#### Art. 3

##### Riferimenti normativi in materia di uso del suolo

La documentazione tecnica progettuale a corredo delle istanze deve dimostrare l'avvenuto rispetto, oltreché degli indirizzi e delle prescrizioni espressi dalla normativa specifica in materia di vincolo idrogeologico, Legge Forestale, Regolamento Forestale e Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (di seguito indicate con P.M.P.F.), anche della normativa che abbia come obiettivi la difesa del suolo e la prevenzione dai dissesti del territorio.

Per una corretta progettazione delle opere si fa riferimento alle seguenti normative:

##### ❖ **Disciplina delle aree di particolare interesse paesistico e ambientale.**

D.L. 490/99 - "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di Beni Culturali ed Ambientali a norma dell'art. 1 della Legge 8 ottobre 1997 n. 352. "

Comprende i territori coperti da foreste e boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento. Per questa categoria di beni, e più in generale nell'ambito della disciplina dell'uso delle risorse e difesa del suolo, la Regione Lazio ha introdotto, con Deliberazione di G.R. n. 4340 del 28 maggio 1996, una direttiva in merito alle modalità di progettazione e realizzazione degli interventi in materia di difesa del suolo. Per effetto di tale direttiva, sono vietati:

- manufatti in calcestruzzo (muri di sostegno, briglie, traverse).

Sono ammessi se adiacenti ad opere d'arte purché sia "minimizzato l'impatto visivo;

- scogliere in pietrame o gabbionate non rinverdite;
- rivestimenti di alvei e di sponde fluviali in calcestruzzo;
- tombamenti di corsi d'acqua;
- rettificazioni o modifiche dei tracciati naturali dei corsi d'acqua;
- eliminazione completa della vegetazione riparia arbustiva e

arborea.

In riferimento alla procedura prevista per il rilascio del nulla osta sul vincolo idrogeologico, disciplinato dal presente Regolamento, si richiama l'art. 28 della L.R. 06 ottobre 1997 n. 29 che subordina il rilascio di concessioni od autorizzazioni di impianti, opere ed interventi all'interno di aree naturali protette al preventivo nulla osta dell'Ente di Gestione ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/1991.

❖ **Disciplina delle costruzioni.**

Legge 64/74 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche". D.M. del 22.03.1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegni della terra e delle opere di fondazione".

Per effetto del D.M., nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, in quanto aree soggette a vincoli particolari, sono prescritte come per le zone dichiarate sismiche indagini di tipo geologico anche per le opere di fondazione (Capo C), di sostegno (Capo D), consolidamento dei terreni (Capo M). Per gli interventi modesti e/o di trascurabile effetto sulla stabilità dei terreni oggetto dell'intervento o circostanti si potranno con discrezione ridurre od omettere indagini particolari sui terreni, salvo diversi riscontri da parte degli Uffici, sia in sede di accettazione che d'istruttoria dell'istanza.

❖ **Disciplina per il governo del territorio.**

Legge 18 maggio 1989 n° 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"

L.R. n° 53 del 11.12.98 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183", come modificata dalla L.R. 6 agosto 1999 n. 14.

D.G.R. n° 4340 del 28 maggio 1996, "Criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Lazio".

Queste norme comprendono, fra le risorse essenziali del territorio, le risorse naturali: l'aria, l'acqua, il suolo, gli ecosistemi della fauna e della flora.

Tra le norme generali per la tutela e l'uso del territorio viene sancito che nessuna risorsa naturale del territorio può essere ridotta in modo significativo e/o irreversibile in riferimento agli equilibri degli ecosistemi di cui è componente.

I nuovi interventi sul territorio, quando consentiti, dovranno tutelare le risorse essenziali del territorio stesso con azioni per la salvaguardia delle risorse essenziali, la difesa del suolo ed in generale la prevenzione e la difesa dall'inquinamento.

Al fine di garantire un basso impatto ambientale, per la sistemazione e la bonifica dei terreni interessati dai movimenti di terra, si dovrà far ricorso, preferibilmente, alle tecniche di ingegneria naturalistica.

Viene inoltre integrata, su tutto il territorio regionale, la delimitazione delle aree soggette a vincolo idrogeologico comprendendo le seguenti categorie di aree:

- aree esondate o soggette ad esondazioni;
- aree a rischio per processi franosi o di dissesto geomorfologico in atto o potenziali.

#### **Art. 4**

#### **Criteri di attuazione degli interventi**

Gli interventi in ambiti sottoposti a vincolo idrogeologico devono essere progettati e realizzati in funzione della salvaguardia e della qualità dell'ambiente, senza alterare in modo irreversibile le funzioni biologiche dell'ecosistema in cui vengono inseriti e devono arrecare il minimo danno possibile alle comunità vegetali ed animali presenti, rispettando allo stesso tempo i valori paesaggistici dell'ambiente (Deliberazione G.R. n. 4340 del 28 maggio 1996).

In sintesi alcuni criteri progettuali da seguire nell'attuazione degli interventi secondo la D.G.R. 4340/96:

❖ *Ingegneria naturalistica.*

Al fine di garantire un basso impatto ambientale, si può far ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica, quali:

- ◆ inerbimento (a secco, idrosemina, con coltre protettiva, con tappeti erbosi) - messa a dimora di specie arbustive o arboree - gradonate con talee o piantine - cordonata - viminata o graticciata - fascinata - copertura con astoni - grata in legname con talee - palizzata in legname con talee;
- ◆ muro di sostegno in legname rinverdito - muro di sostegno in elementi prefabbricati in calcestruzzo e legname rinverdito - muro di sostegno con armatura metallica (terre rinforzate e rinverdate);
- ◆ drenaggi con fasciame vivo - canaletta in legname e pietrame;
- ◆ sistemazione con griglie, reti o tessuti in materiale sintetico (a funzione antierosiva o di sostegno);
- ◆ terre rinforzate - sistemazione con reti o stuoie in materiale biodegradabile - taglio selettivo.

❖ *Consolidamento di versanti e scarpate.*

Le tecniche di ingegneria naturalistica dovranno essere utilizzate per garantire una maggiore durata e protezione delle opere di consolidamento tradizionali di versanti e scarpate e dovranno inserirsi con la loro mascheratura nel contesto paesaggistico.

❖ *Realizzazione muri di sostegno*

Nel caso di tali interventi sia prevista la ricopertura a verde e/o il rivestimento delle pareti dei manufatti in cls con conci di pietra naturale. Rivestimento obbligatorio nelle aree di particolare interesse paesaggistico, aree protette, parchi e riserve naturali, ecc...

❖ *Interventi di manutenzione*

Nel caso di interventi di manutenzione di opere esistenti si dovrà cercare, per quanto possibile, di sostituire e/o integrare i manufatti tradizionali con quelli che rispondono ai criteri dell'ingegneria naturalistica, garantendo così la minimizzazione dell'impatto ambientale.

❖ *Parziale ricostruzione e/o ampliamento di manufatti*

Gli interventi di parziale ricostruzione e ampliamento di manufatti in muratura di pietrame o laterizio dovranno essere sempre realizzati adottando, per le superfici a vista di nuova esecuzione, materiali analoghi a quelli preesistenti.

❖ *Ripristino del cantiere*

In tutti i casi in cui siano previsti movimenti di terra o impianti di cantiere per la realizzazione dell'intervento, si dovrà prevedere la sistemazione a verde dall'area coinvolta, sia durante i lavori che a completamento dell'intervento, mediante semine e messa a dimora di essenze vegetali autoctone e legate al paesaggio circostante.

## TITOLO II

### TIPOLOGIA DELLE PROCEDURE

#### CAPO I

##### PROCEDURA art. 21 R.D. 1126/1926, Delibera G.R. 6215/96.

*Tab.A “Tipologie degli interventi in zone boscate e non boscate” con procedura art. 21 R.D. 1126/26.*

*Tab.B “Tipologie degli interventi in zone boscate” con procedura art. 21 R.D. 1126/26.*

#### Art. 5

##### Definizione ed esemplificazioni.

##### *Tab.A “Tipologie degli interventi in zone boscate e non boscate”.*

Con riferimento al R.D.L. 30.12.1923 n° 3267, al R.D. 16.05.1926 n° 1126 ed alle Delibere di G.R. n° 6215/96 e n° 3888/98 vengono individuate le procedure come di seguito descritte :

- chi intende compiere movimenti di terreno diretti a trasformare i boschi in altre qualità di coltura ed i terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione (o che, comunque, comportino modifiche all’uso del suolo del terreno vincolato e alla morfologia), deve presentare **l’istanza di autorizzazione**, corredata della idonea documentazione al **Sindaco del Comune** territorialmente competente.

Questa procedura si applica per le seguenti tipologie di lavori:

- *nuovi edifici di qualsiasi tipo e destinazione, compresi eventuali ampliamenti di opere connesse (rimesse, box, piscine, ecc.), di dimensioni superiori a 30 mq, anche soggette a sanatoria edilizia;*
- *muri di sostegno superiori a 100 cm di altezza (fuori terra);*
- *infrastrutture connesse a elettrodotti superiori a 20.000 volt (cabine primarie);*
- *parcheggi di qualsiasi tipo e piazzali di manovra;*
- *sistemazione di terreni con opere di drenaggio (maggiori di 100 ml e profondità superiore a 150 cm);*
- *creazione o eliminazione di terrazzamenti di terreni finalizzati ad attività agricola o extragricola.*

## Art. 6

### Documentazione a corredo dell'istanza per interventi in tab. A.

Le istanze, redatte secondo il fac-simile di domanda, denominato "Modello di domanda Tab. A e Tab. B art. 21", allegato al presente Regolamento, devono essere indirizzate a "Amministrazione Provinciale di Rieti - VII Settore Difesa del Suolo, via Salaria n. 3 – 02100 Rieti"; devono essere presentate al Sindaco del Comune territorialmente competente a firma del proprietario del terreno o del manufatto oggetto dell'intervento **corredate della seguente documentazione in quattro copie:**

1. Certificato in originale di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune <sup>(5)</sup>;
2. copia nulla osta Ente Parco (se ricadente in area naturale protetta);
3. copia domanda di condono presentata al Comune (nei casi di sanatoria) <sup>(6)</sup>;
4. marca da bollo da € 10.33 da apporre sul nulla osta;
5. delega proprietario con allegata fotocopia documento di riconoscimento (nei casi di comproprietà, usufrutto, ecc.)
6. cartografia in scala 1:10.000 su Carta Tecnica Regionale con localizzazione dell'area o delle aree interessate dalle opere <sup>(7)</sup>;
7. planimetrie catastali con l'indicazione dei fogli e delle particelle interessate <sup>(8)</sup>;
8. elaborato progettuale dell'opera (corredato di planimetrie, prospetti, sezioni), sezioni e profilo del terreno "ante e post operam" a scala adeguata, indicazioni della destinazione urbanistica di piano regolatore generale o di piano di fabbricazione dell'area interessata (stralcio e relativa legenda) <sup>(9)</sup>;
9. relazione tecnico-descrittiva delle opere da realizzare a firma del progettista <sup>(10)</sup>;
10. relazione geologica redatta da geologo iscritto all'albo professionale <sup>(11)</sup>;
11. scheda notizie sezioni 1-2-3 (per la parte riservata al richiedente e vistata dal progettista e dal geologo) <sup>(12)</sup>;
12. documentazione fotografica a colori dello stato di fatto, in formato 10x15, composta da minimo 4 foto <sup>(13)</sup>;

*Per le note si proceda secondo i riferimenti contenuti nel relativo modello di domanda.*

Il Sindaco fa pubblicare per 15 giorni all'Albo Pretorio la domanda e quindi, con le opposizioni che fossero state presentate e con le sue osservazioni, la trasmette all'Amministrazione Provinciale insieme alla documentazione allegata.

Tutta la documentazione deve essere debitamente datata, vistata e firmata dal richiedente e dai tecnici competenti in originale su tutte le copie. Non sono ammesse cancellazioni o correzioni se non riconoscibili.

Qualora vengano rilevate difformità tra la documentazione progettuale e le risultanze dell'istruttoria, il Servizio competente per la gestione del Nulla Osta procederà d'ufficio alla segnalazione della difformità alle Autorità competenti per i successivi adempimenti di Legge.

All'interessato verrà data comunicazione di non procedere all'inizio dei lavori finché non saranno presentati nuovi elaborati progettuali rappresentativi del reale stato dei luoghi.

Nuova istanza potrà essere inoltrata solo con la presentazione di nuovi elaborati progettuali rappresentativi del reale stato dei luoghi.

Al termine del procedimento, due copie della documentazione debitamente vistata con timbro dell'ufficio Vincolo Idrogeologico insieme al provvedimento autorizzativo (con le eventuali prescrizioni per l'esecuzione dei lavori) vengono restituite al Sindaco del Comune. Il Sindaco provvederà, dopo gli adempimenti di legge di cui all'art. 22 del R.D. 1126/26, a rimettere copia della documentazione al Richiedente.

Analogamente una copia della documentazione insieme al provvedimento autorizzativo viene inviata al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato, competente per la vigilanza sul territorio.

Il Corpo Forestale dello Stato, potrà, in fase esecutiva, ed in caso di situazioni non prevedibili, per quanto di sua competenza, integrare le prescrizioni di cui sopra.

## Art. 7

### Definizione ed esemplificazione

#### **Tab.B "Tipologie degli interventi in zone boscate" art. 21 R.D. 1126/26.**

In riferimento al R.D.L. 30.12.1923 n° 3267, al R.D. 16.05.1926 n° 1126 ed alle Delibere di G.R. n° 6215/96 e n° 3888/98 vengono individuate le procedure come di seguito descritte :

- chi intende compiere movimenti di terreno diretti a trasformare i boschi in altre qualità di coltura ed i terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione (o che, comunque, comportino modifiche all'uso del suolo del terreno vincolato e alla morfologia), deve presentare **l'istanza di autorizzazione**, corredata della idonea documentazione al **Sindaco del Comune** territorialmente competente.

Questa procedura si applica, in ogni caso, per le seguenti tipologie di lavori:

- *sistemazione di aree, apertura di accessi a strade esistenti, sistemazione e/o ampliamenti piazzali, platee di stoccaggio, ecc.;*
- *apertura sentieri pedonali e piste di esbosco;*

- linee elettriche di alta tensione superiori a 20.000 volt comprese le relative infrastrutture con esclusione delle riqualificazioni degli impianti esistenti che non prevedano movimenti di terra;
- aree destinate allo stoccaggio di materiali terrosi inferiori a 1.500 m<sup>2</sup> e 1.000 m<sup>3</sup>;
- recinzioni varie in muratura o con paletti metallici o in legno superiori a 200 cm di altezza;
- sistemazione di terreni mediante opere di drenaggio (inferiori a 100 m di lunghezza e 150 cm di profondità), apertura di scoline per la raccolta e la regimazione idrica superficiale;
- nuovi edifici di qualsiasi tipo e destinazione, compresi eventuali ampliamenti di opere connesse (rimesse, box, ecc.) di dimensioni inferiori a 30 mq e piscine di dimensioni inferiori a 50 mq, anche soggette a sanatoria.

#### Art. 8

#### **Documentazione a corredo dell'istanza per interventi in tab. B, art. 21 R.D. 1126/26.**

Le istanze, redatte secondo il fac-simile di domanda, denominato "Modello di domanda Tab. A e Tab. B art. 21", allegato al presente Regolamento, devono essere indirizzate a "Amministrazione Provinciale di Rieti - VII Settore Difesa del Suolo, via Salaria n. 3 – 02100 Rieti"; devono essere presentate al Sindaco del Comune territorialmente competente a firma del proprietario del terreno o del manufatto oggetto dell'intervento **corredate della seguente documentazione in quattro copie:**

1. Certificato in originale di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune <sup>(5)</sup>;
2. copia nulla osta Ente Parco (se ricadente in area naturale protetta);
3. copia domanda di condono presentata al Comune (nei casi di sanatoria) <sup>(6)</sup>;
4. marca da bollo da € 10.33 da apporre sul nulla osta;
5. delega proprietario con allegata fotocopia documento di riconoscimento (nei casi di comproprietà, usufrutto, ecc.);
6. cartografia in scala 1:10.000 su Carta Tecnica Regionale con localizzazione dell'area o delle aree interessate dalle opere <sup>(7)</sup>;
7. planimetrie catastali con l'indicazione dei fogli e delle particelle interessate <sup>(8)</sup>;
8. elaborato progettuale dell'opera (corredato di planimetrie, prospetti, sezioni), sezioni e profilo del terreno "ante e post operam" a scala adeguata, indicazioni della

destinazione urbanistica di piano regolatore generale o di piano di fabbricazione dell'area interessata (stralcio e relativa legenda)<sup>(9)</sup>;

9. relazione tecnico-descrittiva delle opere da realizzare a firma del progettista<sup>(10)</sup>;

10. scheda notizie sezioni 1-2-3 (per la parte riservata al richiedente e vistata dal progettista)<sup>(12)</sup>;

11. documentazione fotografica a colori dello stato di fatto, in formato 10x15, composta da minimo 4 foto<sup>(13)</sup>;

*Per le note si proceda secondo i riferimenti contenuti nel relativo modello di domanda.*

Il Sindaco fa pubblicare per 15 giorni all'Albo Pretorio la domanda e quindi, con le opposizioni che fossero state presentate e con le sue osservazioni, la trasmette all'Amministrazione Provinciale insieme alla documentazione allegata.

Tutta la documentazione deve essere debitamente datata, vistata e firmata dal richiedente e dai tecnici competenti in originale su tutte le copie. Non sono ammesse cancellazioni o correzioni se non riconoscibili.

Qualora vengano rilevate difformità tra la documentazione progettuale e le risultanze dell'istruttoria, il Servizio competente per la gestione del Nulla Osta procederà d'ufficio alla segnalazione della difformità alle Autorità competenti per i successivi adempimenti di Legge.

All'interessato verrà data comunicazione di non procedere all'inizio dei lavori finché non saranno presentati nuovi elaborati progettuali rappresentativi del reale stato dei luoghi.

Nuova istanza potrà essere inoltrata solo con la presentazione di nuovi elaborati progettuali rappresentativi del reale stato dei luoghi.

Al termine del procedimento, due copie della documentazione debitamente vistata con timbro dell'ufficio Vincolo Idrogeologico insieme al provvedimento autorizzativo (con le eventuali prescrizioni per l'esecuzione dei lavori) vengono restituite al Sindaco del Comune. Il Sindaco provvederà, dopo gli adempimenti di legge di cui all'art. 22 del R.D. 1126/26, a rimettere copia della documentazione al Richiedente.

Analogamente una copia della documentazione insieme al provvedimento autorizzativo viene inviata al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato, competente per la vigilanza sul territorio.

Il Corpo Forestale dello Stato, potrà, in fase esecutiva, ed in caso di situazioni non prevedibili, per quanto di sua competenza, integrare le prescrizioni di cui sopra.

## CAPO II

### PROCEDURA ART. 20 R.D. 1126/1926, Delibera G.R. 6215/96.

Tab.B “Tipologie degli interventi in zone non boscate” con procedura art. 20 R.D. 1126/26.

Tab.C “Tipologie degli interventi in zone non boscate” con procedura art. 20 R.D. 1126/26.

## Art. 9

### Definizione ed esemplificazione

#### Tab.B “Tipologie degli interventi in zone non boscate”, art. 20 R.D. 1126/26.

In riferimento al R.D.L. 30.12.1923 n. 3267, al R.D. 16.05.1926 n. 1126 ed alle Delibere di G.R. n° 6215/96 e n° 3888/98 vengono individuate le procedure come di seguito descritte :

- chi intende compiere movimenti di terreno che non siano diretti alla trasformazione a coltura agraria dei boschi e dei terreni saldi, deve farne **dichiarazione**, corredata della idonea documentazione all'**Amministrazione Provinciale** in tempo utile, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, indicandone la data.

L'**Amministrazione Provinciale** può prescrivere modalità per l'esecuzione dei lavori.

Questa procedura si applica, in ogni caso, per le seguenti tipologie di lavori:

- *sistemazione di aree, apertura di accessi a strade esistenti, sistemazione e/o ampliamenti piazzali, platee di stoccaggio, ecc.;*
- *apertura sentieri pedonali e piste di esbosco;*
- *linee elettriche di alta tensione superiori a 20.000 volt comprese le relative infrastrutture con esclusione delle riqualificazioni degli impianti esistenti che non prevedano movimenti di terra;*
- *aree destinate allo stoccaggio di materiali terrosi inferiori a 1.500 mq e 1.000 mc;*
- *recinzioni varie in muratura o con paletti metallici o in legno superiori a 200 cm di altezza;*
- *sistemazione di terreni mediante opere di drenaggio (inferiori a 100 m di lunghezza e 150 cm di profondità), apertura di scoline per la raccolta e la regimazione idrica superficiale;*

- *nuovi edifici di qualsiasi tipo e destinazione, compresi eventuali ampliamenti di opere connesse (rimesse, box, ecc.) di dimensioni inferiori a 30 mq e piscine di dimensioni inferiori a 50 mq, anche soggette a sanatoria.*

#### **Art. 10**

#### **Documentazione a corredo dell'istanza per interventi in tab. B, art. 20 R.D. 1126/26.**

Le istanze, redatte secondo il fac-simile di domanda, denominato "Modello di domanda Tab. B art. 20 e Tab. C", allegato al presente Regolamento, devono essere indirizzate **e presentate** a "Amministrazione Provinciale di Rieti - VII Settore Difesa del Suolo, via Salaria n. 3 – 02100 Rieti", a firma del proprietario del terreno o del manufatto oggetto dell'intervento **corredate della seguente documentazione in quattro copie:**

1. copia nulla osta Ente Parco (se ricadente in area naturale protetta);
2. copia domanda di condono presentata al Comune (nei casi di sanatoria) <sup>(5)</sup>;
3. delega proprietario con allegata fotocopia documento di riconoscimento (nei casi di comproprietà, usufrutto, ecc.);
4. cartografia in scala 1:10.000 su Carta Tecnica Regionale con localizzazione dell'area o delle aree interessate dalle opere <sup>(6)</sup>;
5. planimetrie catastali con l'indicazione dei fogli e delle particelle interessati <sup>(7)</sup>;
6. elaborato progettuale dell'opera (corredato di planimetrie, prospetti, sezioni), sezioni e profilo del terreno "ante e post operam" a scala adeguata, indicazioni della destinazione urbanistica di piano regolatore generale o di piano di fabbricazione dell'area interessata ( stralcio e relativa legenda) <sup>(8)</sup>;
7. relazione tecnico-descrittiva delle opere da realizzare a firma del progettista <sup>(9)</sup>;
8. scheda notizie sezioni 1-2-3 per interventi in tab. B ( parte riservata al richiedente e vistata dal progettista ) <sup>(10)</sup>;
9. documentazione fotografica a colori dello stato di fatto, in formato 10x15, composta da minimo 4 foto <sup>(12)</sup>;

*Per le note si proceda secondo i riferimenti contenuti nel relativo modello di domanda.*

Al termine del procedimento, singola copia della documentazione debitamente vistata con timbro dell'ufficio Vincolo Idrogeologico insieme al provvedimento autorizzativo (con le eventuali prescrizioni per l'esecuzione dei lavori) viene inviata al

Richiedente, al Sindaco del Comune territorialmente competente ed al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato, competente per la vigilanza sul territorio.

Il Corpo Forestale dello Stato, potrà, in fase esecutiva, ed in caso di situazioni non prevedibili, per quanto di sua competenza, integrare le prescrizioni di cui sopra.

Qualora vengano rilevate difformità tra la documentazione progettuale e le risultanze dell'istruttoria, il Servizio competente per la gestione del Nulla Osta procederà d'ufficio alla segnalazione della difformità alle Autorità competenti per i successivi adempimenti di Legge.

All'interessato verrà data comunicazione di non procedere all'inizio dei lavori finché non saranno presentati nuovi elaborati progettuali rappresentativi del reale stato dei luoghi.

Nuova istanza potrà essere inoltrata solo con la presentazione di nuovi elaborati progettuali rappresentativi del reale stato dei luoghi.

Le eventuali prescrizioni relative alle modalità di esecuzione dei lavori saranno inviate al dichiarante ed al Comune per gli adempimenti di legge.

## **Art. 11**

### **Definizione ed esemplificazioni**

#### **Tab. C "Tipologie degli interventi in zone non boscate", art. 20 R.D. 1126/26.**

In riferimento al R.D.L. 30.12.1923 n° 3267, al R.D. 16.05.1926 n° 1126 ed alle Delibere di G.R. n° 6215/96 e n° 3888/98 vengono individuate le procedure come di seguito descritte :

- chi intende compiere movimenti di terreno che non siano diretti alla trasformazione a coltura agraria dei boschi e dei terreni saldi, deve farne **dichiarazione**, corredata della idonea documentazione all'Amministrazione Provinciale in tempo utile, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, indicandone la data.

L'Amministrazione Provinciale può prescrivere modalità per l'esecuzione dei lavori.

Questa procedura si applica, in ogni caso, per le seguenti tipologie di lavori:

- *vivai, rimboschimenti e ricostituzioni boschive;*
- *sistemazione idraulica di terreni coltivati (scoline).*

## **Art. 12**

### **Documentazione a corredo dell'istanza per interventi in tab. C, art. 20 R.D. 1126/26.**

Le istanze, redatte secondo il fac-simile di domanda, denominato “Modello di domanda Tab. B art. 20 e Tab. C”, allegato al presente Regolamento, devono essere indirizzate e presentate a “Amministrazione Provinciale di Rieti - VII Settore Difesa del Suolo, via Salaria n. 3 – 02100 Rieti”, a firma del proprietario del terreno o del manufatto oggetto dell'intervento, con indicazione della data d'inizio dei lavori, la quale, comunque non può essere antecedente al 31° giorno dalla data di arrivo della domanda al Servizio, **corredate della seguente documentazione in quattro copie:**

1. copia nulla osta Ente Parco (se ricadente in area naturale protetta);
2. copia domanda di condono presentata al Comune (nei casi di sanatoria) <sup>(5)</sup>;
3. delega proprietario con allegata fotocopia documento di riconoscimento (nei casi di comproprietà, usufrutto, ecc.);
4. cartografia in scala 1:10.000 su Carta Tecnica Regionale con localizzazione dell'area o delle aree interessate dalle opere <sup>(6)</sup>;
5. planimetrie catastali con l'indicazione dei fogli e delle particelle interessate <sup>(7)</sup>;
6. elaborato progettuale dell'opera (corredato di planimetrie, prospetti, sezioni), sezioni e profilo del terreno “ante e post operam” a scala adeguata, indicazioni della destinazione urbanistica di piano regolatore generale o di piano di fabbricazione dell'area interessata ( stralcio e relativa legenda) <sup>(8)</sup>;
7. relazione tecnico-descrittiva delle opere da realizzare a firma del progettista <sup>(9)</sup>;
8. scheda notizie sezione 1 per interventi in tab. C (solo la prima pagina riservata al richiedente) <sup>(11)</sup>;
9. documentazione fotografica a colori dello stato di fatto, in formato 10x15, composta da minimo 4 foto <sup>(12)</sup>;

*Per le note si proceda secondo i riferimenti contenuti nel relativo modello di domanda.*

Al termine del procedimento, singola copia della documentazione debitamente vistata con timbro dell'ufficio Vincolo Idrogeologico insieme al provvedimento autorizzativo (con le eventuali prescrizioni per l'esecuzione dei lavori) viene inviata al Richiedente, al Sindaco del Comune territorialmente competente ed al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato, competente per la vigilanza sul territorio.

Il Corpo Forestale dello Stato, potrà, in fase esecutiva, ed in caso di situazioni non prevedibili, per quanto di sua competenza, integrare le prescrizioni di cui sopra.

Qualora vengano rilevate difformità tra la documentazione progettuale e le risultanze dell'istruttoria, il Servizio competente per la gestione del Nulla Osta

procederà d'ufficio alla segnalazione della difformità alle Autorità competenti per i successivi adempimenti di Legge.

All'interessato verrà data comunicazione di non procedere all'inizio dei lavori finché non saranno presentati nuovi elaborati progettuali rappresentativi del reale stato dei luoghi.

Nuova istanza potrà essere inoltrata solo con la presentazione di nuovi elaborati progettuali rappresentativi del reale stato dei luoghi.

Le eventuali prescrizioni relative alle modalità di esecuzione dei lavori saranno inviate al dichiarante ed al Comune per gli adempimenti di legge.

### **CAPO III**

#### **PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERE ESEGUITE SENZA TITOLO ED ALLE SANATORIE EDILIZIE**

#### **Art. 13**

##### **Sanatorie e condoni edilizi.**

Ai sensi dell'articolo 4 comma 2 della Legge 28.01.1985 n. 47, "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive", "il Sindaco, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate..... alla tutela di cui al R.D.L. 30.12.1923 n. 3267.....provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle Amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa".

E' prevista la sanatoria delle opere abusive su richiesta dell'interessato nei termini stabiliti dalla Legge n. 47/1985 e dalla Legge n. 724/1994.

In riferimento all'articolo 32 della Legge n. 47/1985 (Opere costruite su aree sottoposte a vincolo), fatte salve le fattispecie previste dall'art. 33, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato al parere favorevole delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso.

La procedura relativa alla richiesta di parere in sanatoria, ai fini del vincolo idrogeologico, è quella indicata agli articoli 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12),- Capo I e II - del presente Regolamento, secondo la tipologia dell'opera da sanare.

La richiesta di parere in sanatoria dovrà essere presentata con tutte le indicazioni contenute nei fac-simile di domanda allegati agli articoli sopra citati.

## **CAPO IV**

### **VARIANTI IN CORSO D'OPERA**

#### **Art. 14**

##### **Varianti in corso d'opera.**

L'atto autorizzativo riguarda le sole opere indicate e descritte negli elaborati di progetto; le aree non interessate da opere dovranno conservare la loro permeabilità originale con esclusione dunque di pavimentazione di qualsiasi genere.

Nel caso in cui il progetto autorizzato sia oggetto di *variante in corso d'opera*, prevedendo una diversa collocazione dell'opera e/o la realizzazione di opere strumentali e accessorie (come richiamate nella scheda notizie sezione 2) si dovrà richiedere nuovo parere prima della realizzazione delle opere in variante.

Nella richiesta, da effettuare secondo la modulistica, dovranno essere indicati i riferimenti amministrativi del parere precedentemente acquisito: protocollo e data di emissione, oggetto e titolare del parere, eventuale comunicazione di inizio dei lavori.

Non viene richiesta di norma la pubblicazione all'albo pretorio comunale. Deve essere altresì rispettata la modulistica e la documentazione da allegare seguendo la tipologia degli interventi descritta nel Regolamento.

Tali disposizioni si applicano nei **solì casi** in cui la *variante in corso d'opera*:

- prevede la realizzazione di opere accessorie e strumentali a quanto già autorizzato;
- prevede una diversa collocazione dell'opera autorizzata, mantenendo inalterate le caratteristiche (dimensioni, planimetria, volume);
- prevede ulteriori opere di ingegneria naturalistica e/o di difesa del suolo.

In tutte le altre situazioni si segue l'iter previsto dal Regolamento.

## **CAPO V**

### **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA CONFERENZA DI SERVIZI**

#### **Art. 15**

##### **Documentazione per acquisire parere in sede di conferenza di servizi.**

La documentazione progettuale, con riferimento alla convocazione di conferenza di servizi, deve pervenire almeno 45 giorni prima della data di convocazione. Redatta in duplice copia, deve contenere anche gli elaborati previsti per l'acquisizione di parere vincolo idrogeologico a seconda della tipologia dell'intervento.

Si demanda alla normativa vigente per quanto altro stabilito in tema di Conferenza di Servizi.

## **CAPO VI**

### **CRITERI PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE**

#### **Art. 16**

##### **Redazione della documentazione progettuale**

La documentazione da allegare per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli n° 20 e n° 21 del R.D. 1126/1926, deve essere adeguatamente sviluppata in funzione dell'importanza dell'intervento stesso, delle modifiche indotte al regime idrogeologico, della natura dei terreni interessati e della natura agro-forestale del soprassuolo.

Tale documentazione, oltre a descrivere le caratteristiche proprie dell'intervento, deve dettagliatamente documentare lo stato dei luoghi circostanti in un congruo intorno e le interferenze dell'opera sui luoghi predetti. Le dimensioni areali dell'intorno da considerare sono, ovviamente, affidate alla discrezione del professionista anche se non possono prescindere da considerazioni oggettive delle diverse situazioni dello stato dei luoghi in funzione delle opere in progetto.

Il progetto deve adeguatamente motivare, descrivere e rendere facilmente comprensibili le scelte effettuate, deve assicurare la qualità dell'opera, la rispondenza alla finalità relative, il soddisfacimento dei requisiti essenziali previsti dal quadro normativo e dallo stato dell'arte.

La relazione tecnica e gli elaborati di progetto dovranno contenere una descrizione dettagliata delle opere eseguite o da eseguire, indicando nell'elaborato anche tutte le eventuali opere accessorie e sistemazioni del terreno nell'intorno dell'opera oggetto dell'istanza, con indicazione delle opere idrauliche per lo smaltimento delle acque meteoriche; dovrà essere inoltre indicata la tipologia delle opere di fondazione, in accordo con le prescrizioni contenute nella relazione geologica. Dovrà essere realizzato anche un idoneo supporto cartografico, corredato

eventualmente da rilievo planoaltimetrico, e dovrà essere riportata la destinazione urbanistica dell'area.

Nell'elaborato grafico dovranno essere sviluppate adeguatamente planimetrie e sezioni con profilo del terreno sia dello stato ante operam che post operam, in linea con le note informative per la redazione della documentazione da allegare all'istanza.

La relazione geologica dovrà contenere, fra l'altro, uno stralcio di carta geologica a scala opportuna ed indicazioni puntuali sul sito e sull'area circostante, relative ai seguenti aspetti:

- Caratteri geologici, strutturali, litologici e pedologici, definiti in base a rilevamento geologico di dettaglio.
- Analisi delle proprietà meccaniche dei terreni, eventualmente con riferimento a specifiche indagini geognostiche.
- Assetto geomorfologico ed idrologia di superficie, con indicazioni sulla presenza o meno di rischio di esondazione.
- Fenomeni di erosione e di dissesto (potenziali o in atto) e condizioni di stabilità dei terreni, con riferimenti alla perimetrazione regionale delle aree in dissesto.
- Caratteri idrogeologici e vulnerabilità delle falde.
- Sismicità.
- Valutazione degli elementi concorrenti a definire situazioni di rischio ed ipotesi tecniche di riduzione dello stesso, con riferimento specifico alle modifiche indotte dall'opera al regime idrogeologico dei terreni interessati.

La relazione geologica dovrà comunque dimostrare e dichiarare la fattibilità degli interventi proposti.

Nel caso di movimenti di terra, dovranno essere indicate le modalità di riutilizzo del materiale asportato o il suo trasporto ad apposita area autorizzata o discarica controllata.

### **TITOLO III**

#### **IL PROCEDIMENTO**

##### **Art. 17**

##### **Definizione del procedimento.**

Per procedimento deve intendersi l'insieme di tutti quegli atti tecnici ed amministrativi che determinano l'espressione dell'Amministrazione d'ufficio o ad istanza di parte, al fine di evitare che i terreni vincolati ai sensi della Legge Forestale possano, con danno pubblico, subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque per effetto di utilizzazioni improprie o non controllate.

##### **Art. 18**

##### **Inizio del procedimento**

L'inizio del procedimento amministrativo è determinato dall'assunzione dell'istanza al protocollo generale dell'Amministrazione Provinciale presentata nei modi di cui agli artt.20 e 21 del R.D. 1126/26.

L'Amministrazione Provinciale, successivamente alla registrazione della domanda, per gli interventi in tab. A e tab. B art. 21, trasmetterà al richiedente una nota informativa contenente il numero di protocollo della pratica, la sua posizione ed il nominativo del Responsabile del Procedimento.

Il Dirigente assegna a sé e/o ad altri, tecnici e funzionari del proprio Servizio, o ad altri funzionari dell'Ente che collaborino per lo specifico tema, le responsabilità amministrative e tecniche per l'istruttoria della pratica.

I soggetti di cui al comma precedente, o i loro collaboratori, hanno il compito di esaminare la completezza della documentazione a corredo della pratica ed, eventualmente, richiedono le opportune integrazioni.

Vengono in ogni caso fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e sue modifiche o integrazioni.

##### **Art. 19**

##### **Istruttoria**

Il procedimento comprende una istruttoria tecnica che si esplicita in un rapporto informativo contenente tutti i dati tecnici e del relativo parere corredato da proposta di eventuali prescrizioni.

L'istruttoria tecnica *viene svolta di norma dal Settore* competente della Provincia. Per istanze particolarmente complesse, così come previsto dalla D.G.R. n. 3888/98, il Settore competente della Provincia potrà avvalersi della collaborazione del Corpo Forestale dello Stato.

Nel caso in cui, in fase istruttoria, vengano riscontrate difformità sostanziali rispetto a quanto stabilito dal presente regolamento, si darà immediata comunicazione al Sindaco del Comune territorialmente competente, al Coordinamento Provinciale del C.F.S. o ad altri Enti competenti ed il procedimento sarà considerato sospeso in attesa di un'opportuna regolarizzazione.

In occasione di pratiche comprendenti categorie di lavori di diversa natura e competenza, l'istruttoria verrà svolta dall'Ente territorialmente più rilevante e competente a rilasciare il nulla osta in ambito di vincolo idrogeologico.

## **Art. 20**

### **Tempi del procedimento.**

I termini temporali delle procedure sono così determinati:

1) Procedimenti di cui all'art. 20 R.D. 1126/1926: i termini sono fissati in 30 giorni, trascorsi i quali senza che la Provincia abbia prescritto modalità per l'esecuzione dei lavori, l'interessato potrà senz'altro eseguirli in conformità alla dichiarazione presentata.

2) Procedimenti di cui all'art. 21 R.D. 1126/1926: i termini sono fissati in 180 giorni trascorsi i quali il parere si intende reso in senso positivo.

I termini di cui sopra si intendono relativi alle procedure che non comportino richieste di documentazione integrativa, al fine di renderla congruente a quella descritta nei precedenti articoli. **Tale richiesta sospende i termini procedurali.**

Si determina una ulteriore sospensione dei termini anche nel caso in cui nel corso dell'istruttoria, emergano elementi tali da rendere necessaria la richiesta di approfondimenti o modifiche progettuali, al fine di meglio tutelate l'integrità idrogeologica dei terreni.

Nei casi previsti ai precedenti commi la richiesta di integrazione della documentazione deve assegnare all'interessato un congruo termine per provvedervi in funzione della complessità della documentazione richiesta e, comunque, non superiore a 180 giorni.

Decorso inutilmente questo termine, il procedimento viene considerato concluso per rinuncia e ne viene disposta l'archiviazione d'ufficio con invio della relativa comunicazione al proponente ed al Sindaco del Comune competente per territorio.

## **Art. 21**

### **Termine del procedimento**

La Provincia deve, in ogni caso, concludere il procedimento con un provvedimento esplicito.

Acquisito il parere tecnico e/o il rapporto informativo in relazione alle risultanze dell'Istruttoria, viene predisposto l'atto autorizzativo con le motivazioni, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche e tecniche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione,.

Se le ragioni della decisione risultano da altro atto amministrativo richiamato nella decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima, deve essere indicato, ed a richiesta reso disponibile, anche l'atto cui essa si richiama.

Il provvedimento dell'Amministrazione viene inviato, entro i termini del presente Regolamento, secondo le seguenti procedure e tipologie a:

- R.D.L. 3267/23 - R.D. 1126/26 art. 21 - Al Comune di .....

E p. c. - Al Coordinamento Provinciale di Rieti  
del Corpo Forestale dello Stato

R.D.L. 3267/23 - R.D. 1126/26 art. 20 - Al Sig. ....

Via ..... Comune resid. ....

- Al Comune di .....

E p. c. - Al Coordinamento Provinciale di Rieti  
del Corpo Forestale dello Stato

Alla comunicazione di cui al comma precedente, viene allegata copia della documentazione progettuale presentata, debitamente vistata e timbrata secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

*Copia della documentazione e atto autorizzativo in originale devono essere conservati sul luogo dei lavori a cura dell'interessato.*

**Art. 22**

**Validità del parere e comunicazioni.**

L'atto autorizzativo ha validità triennale ai fini dell'inizio dei lavori, ferme restando le condizioni idrogeologiche, ambientali ed il quadro normativo in essere al momento del rilascio.

Entro tale periodo il titolare deve iniziare i lavori. Una volta iniziati i lavori, l'autorizzazione mantiene validità sino al compimento degli stessi secondo il progetto assentito.

In caso di mancato inizio dei lavori nel periodo sopra indicato, l'autorizzazione perde di efficacia, ed il richiedente dovrà produrre nuova istanza.

L'interessato dovrà altresì comunicare, con lettera raccomandata, al Settore VII - Difesa del Suolo - dell'Amministrazione Provinciale di Rieti, sia l'inizio che la fine dei lavori.

**Art. 23**

**Rapporti con il Corpo Forestale dello Stato.**

**Funzioni di vigilanza e controllo.**

Per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e polizia, nell'esercizio della delega, la Provincia può anche avvalersi del C.F.S., ai sensi della D.G.R. n. 3888/98 ed altre leggi vigenti.

## **TITOLO IV**

### **PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO**

#### **Art. 24**

##### **Intervento nel procedimento**

Hanno facoltà di intervenire nel procedimento i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti, o altre persone dagli stessi formalmente delegati.

Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio, dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

I soggetti di cui ai precedenti commi hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento nonché di presentare memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento stesso.

In accoglimento di osservazione e proposte presentate ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.

#### **Art. 25**

##### **Accesso ai documenti amministrativi.**

Il diritto di accesso è disciplinato dalla Legge n. 241 del 1990 e dall'apposito Regolamento Provinciale "Regolamento sul diritto dei cittadini ai procedimenti amministrativi ed all'accesso ai documenti amministrativi" (delibera Consiglio Provinciale n° 25 del 26/03/1998 e successive modifiche).

#### **Art. 26**

##### **Norme transitorie.**

Il presente Regolamento viene applicato anche ai procedimenti in corso dopo l'entrata in vigore dello stesso.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme di legge.

## Art. 27

### Definizione dei costi relativi al procedimento.

I costi di istruttoria necessari al rilascio del nulla osta per movimento terra in zone sottoposte a vincolo idrogeologico come da art. 21 R.D. n° 1126/26, delle opere comprese nelle tabelle di cui alla D.G.R. 6215/96, sono differenziati come segue:

□ tipologia di interventi compresi in tabella "A"	€ 150,00
fatta eccezione di:	
"Infrastrutture connesse a elettrodotti superiori a 20.000 volts"	€ 200,00
"Parcheggi di qualsiasi tipo e piazzali di manovra"	€ 200,00
□ tipologia di interventi compresi nelle tabelle "B"	€ 100,00
fatta eccezione di:	
"Apertura di sentieri pedonali e piste di esbosco"	€ 150,00
"Linee elettriche di alta tensione superiori a 20.000 volts...."	€ 150,00

## Art. 28

### Definizione dei costi interventi Enti Locali.

La disponibilità agli Enti Locali (Comuni) che ne fanno richiesta, ai sensi della L. 142/90 art. 14, di usufruire della struttura tecnica del Servizio vincolo idrogeologico, viene subordinata al versamento della somma per il rimborso spese che dovrà essere determinato dal Dirigente del VII Settore e dovrà non superare la cifra di € 250,00.

In allegato:

- 1) *Modello di domanda tab. A e tab. B 21.*
- 2) *Modello di domanda tab. B 20 e tab. C.*
- 3) *Scheda notizie sezione 1-2-3.*
- 4) *Modello di comunicazione di inizio lavori.*
- 5) *Modello di comunicazione di fine lavori.*